



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/48 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 246

del 12 giugno 2020

Prot. Gen. n. 45785

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO:**
 - della mail n.45710 datata 12 giugno 2020, con cui il Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del comune di Civitavecchia, comunica che a causa della caduta di parti di intonaco e del cornicione dell'edificio delle vecchie carceri sul lato di via Barberini;
 - che a causa di tale inconveniente è necessario chiudere al transito veicolare e pedonale la via Barberini nel tratto compreso tra via Monte Grappa e via Granari, fino alla messa in sicurezza delle parti pericolanti;
- **CONSIDERATO** che al fine di consentire la circolazione veicoli provenienti da via Monte Grappa e da via dei Bastioni occorre procedere a modificare, temporaneamente, la circolazione veicolare, fino alla messa in sicurezza dell'edificio delle vecchie carceri denominato "carcerette";
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 del 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

ORDINA:

con effetto immediato e comunque fino alla data di messa in sicurezza dell'edificio delle vecchie carceri denominato "Carcerette", in:

1. **VIA BARBERINI**, tratto compreso tra via Monte Grappa e via Granari:
 - l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di interdizione della circolazione veicolare e pedonale;
2. **VIA MONTE GRAPPA**, tratto compreso tra via Barberini e via dei Bastioni:
 - l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione;
 - l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di direzione obbligatoria a sinistra, da posizionarsi prima dell'intersezione con via dei Bastioni;
3. **VIA DEI BASTIONI**, tratto compreso tra via Monte Grappa e via delle Case Nuove:
 - l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione;

- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di senso unico di marcia secondo la direzione mare-monte;

4. VIA DEI BASTIONI, tratto compreso tra via delle Case Nuove e via Leonardo:

- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione;
- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di doppio senso di circolazione;
- l'istituzione delle discipline viarie, temporanee, di fermarsi e dare precedenza e di direzione obbligatoria a destra, da posizionarsi su via dei Bastioni all'intersezione con via Leonardo;
- l'accesso su via dei Bastioni, da via Leonardo, sarà consentito ai residenti di via dei Bastioni n.10 che dovranno accedere all'interno della propria proprietà privata, ai veicoli della soc. C.S.P. srl, per accedere all'interno dell'area predisposta per la raccolta differenziata ivi presente; ai veicoli degli utilizzatori dei magazzini presenti nel medesimo tratto di strada.

5. Tutte le altre discipline viarie in contrasto con il presente provvedimento ordinatorio risultano temporaneamente sospese.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Soc. CSP s.r.l. – servizio segnaletica, per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per: il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F. al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
 - alle società C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso;
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI